

**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI**

**DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE
PER LA STATUZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI**



PRINCIPI CONTABILI

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI

CAMBIAMENTI DI STIME CONTABILI

CORREZIONE DI ERRORI

EVENTI E OPERAZIONI STRAORDINARIE

**FATTI INTERVENUTI DOPO LA DATA DI CHIUSURA
DELL'ESERCIZIO**

INDICE

SCOPO E CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO	1
NORMATIVA CIVILISTICA E FISCALE	2
NORMATIVA	
CIVILISTICA.....	2
<i>Cambiamenti di principi contabili</i>	2
<i>Cambiamenti di stime contabili.....</i>	2
<i>Correzione di errori</i>	2
<i>Eventi ed operazioni straordinarie.....</i>	3
<i>Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio</i>	3
NORMATIVA FISCALE.....	4
<i>Cambiamenti di principi contabili</i>	4
<i>Cambiamenti di stime contabili.....</i>	4
<i>Correzione di errori</i>	5
<i>Eventi ed operazioni straordinarie.....</i>	6
<i>Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio</i>	7
DEFINIZIONI ED ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI PER LA RILEVAZIONE, VALUTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO	8
A. CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI	9
A.I. PREMESSA	9
A.II. DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE	10
A.III. RILEVAZIONE E RAPPRESENTAZIONE.....	10
A.III.a. <i>Rilevazione dell'effetto secondo i principi contabili.....</i>	10
A.III.b. <i>Rappresentazione in bilancio dell'effetto di un cambiamento di principio contabile applicato retroattivamente</i>	11
A.III.c. <i>Rappresentazione in bilancio dell'effetto di un cambiamento di principio contabile applicato prospetticamente</i>	14
A.IV. INFORMAZIONI IN NOTA INTEGRATIVA	14
B. CAMBIAMENTI DI STIME CONTABILI.....	17
B.I. PREMESSA.....	17
B.II. DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE	17
B.III. RILEVAZIONE E RAPPRESENTAZIONE	18
B.IV. CAMBIAMENTI DI STIMA E CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI	19
B.V. INFORMAZIONI IN NOTA INTEGRATIVA	20
C. CORREZIONE DI ERRORI	21
C.I. PREMESSA.....	21
C.II. DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE	21
C.III. CORREZIONE DELL'ERRORE	22
C.IV. RILEVAZIONE E RAPPRESENTAZIONE.....	23
C.IV.a. <i>Errori non determinanti.....</i>	23
C.IV.b. <i>Errori determinanti.....</i>	23
C.V. INFORMAZIONI IN NOTA INTEGRATIVA	25

D. OPERAZIONI ED EVENTI STRAORDINARI.....	27
D.I. PREMESSA	27
D.II. DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE	27
D.III. RILEVAZIONE E RAPPRESENTAZIONE.....	27
D.IV. INFORMAZIONI IN NOTA INTEGRATIVA	28
E. FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	29
E.I. PREMESSA.....	29
E.II. DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE	29
E.III. RILEVAZIONE E RAPPRESENTAZIONE	30
<i>E.III.a. Eventi successivi alla data di bilancio che richiedono modifiche ai valori di</i>	
<i>bilancio.</i>	<i>30</i>
<i>E.III.b. Eventi successivi alla data di bilancio che non richiedono rettifiche al</i>	
<i>bilancio</i>	<i>30</i>
<i>E.III.c. Continuità aziendale</i>	<i>31</i>
E.IV. INFORMAZIONI IN NOTA INTEGRATIVA	31
CONFRONTO CON I PRINCIPI ENUNCIATI DALLO IASC.....	33

SCOPO E CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO

Scopo del presente documento è quello di definire i criteri di rilevazione e rappresentazione nel bilancio d'esercizio e consolidato delle imprese mercantili, industriali e di servizi relativamente a taluni fatti e partite i quali (tranne i cambiamenti di stime contabili ed i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio) hanno caratteristiche di straordinarietà e/o di non riferibilità all'attività ordinaria svolta dall'impresa nell'esercizio in cui sono rilevati in bilancio.

In particolare, le fattispecie prese in considerazione sono le seguenti:

- Cambiamenti di principi contabili
- Cambiamenti di stime contabili
- Correzione di errori
- Eventi e operazioni straordinarie
- Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

I criteri generali esposti nel presente documento sono applicabili anche agli enti creditizi e finanziari ed alle imprese di assicurazione, in quanto tali enti ed imprese non presentano peculiarità con riferimento agli argomenti sopra elencati, nè sono in contrasto con la disciplina speciale di bilancio cui le imprese stesse sono assoggettate.

Esula dal presente documento la trattazione degli aspetti contabili e di bilancio connessi alle operazioni che prevedono bilanci straordinari, quali fusioni, scissioni, liquidazioni, ecc.

NORMATIVA CIVILISTICA E FISCALE

Le principali norme civilistiche e fiscali che riguardano i cambiamenti di principi contabili, i cambiamenti di stime contabili, gli errori, gli eventi ed operazioni straordinarie ed i fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio, così come definiti nei capitoli successivi, sono richiamate brevemente nelle pagine che seguono.

NORMATIVA CIVILISTICA

Cambiamenti di principi contabili

Il codice civile prevede che i criteri di valutazione non possano essere modificati da un esercizio all'altro, se non in casi eccezionali. In simili eventualità è fatto obbligo agli amministratori di motivare in nota integrativa la deroga al principio generale e l'eventuale influenza in bilancio. E ciò in osservanza del principio della rappresentazione corretta stabilita dall'art. 2423 e per consentire, durante due o più esercizi, la comparabilità dei bilanci.

In particolare, l'art. 2423-bis, comma 1, n. 6 dispone che "i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro". Lo stesso articolo, al secondo comma stabilisce che le "deroghe al principio enunciato nel numero 6 del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico".

Un cambiamento di principi contabili può anche essere effettuato facendo ricorso, in casi eccezionali, alla deroga generale obbligatoria prevista dal 4° comma dell'art. 2423.

Cambiamenti di stime contabili

Non si ravvedono nel codice civile disposizioni specifiche riguardanti i cambiamenti di stime, salvo le previsioni generali di cui al citato art. 2423 e quelle riguardanti le modifiche dei criteri di ammortamento (art. 2426 comma 1). Qualora, peraltro, la variazione di stima fosse diretta conseguenza o risultasse intimamente connessa con un cambiamento di principi contabili, si renderebbero applicabili le disposizioni previste dall'art. 2423-bis, comma 1 sopra descritto.

Correzione di errori

Le norme civilistiche non disciplinano espressamente il trattamento degli errori, tuttavia sono rilevabili, nell'ambito dei seguenti articoli del codice civile, principi di carattere generale ad essi applicabili.

Art. 2423:

L'art. 2423 del codice civile stabilisce sia il principio generale della rappresentazione veritiera e corretta, sia gli obblighi di informazioni complementari e di e-

ventuali deroghe.

Art. 2423-bis nn. 3 e 4:

I nn. 3 e 4 dell'art. 2423-bis stabiliscono i principi della competenza nella contabilizzazione di proventi ed oneri, nonché della previsione di rischi e perdite riferibili all'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso.

Eventi ed operazioni straordinarie

Nel codice civile non si ravvedono definizioni specifiche di oneri e proventi straordinari (ai fini della qualificazione di tali elementi reddituali, occorre fare riferimento a quanto indicato nel principio contabile n. 12¹, nonché, in modo particolare, alle informazioni supplementari fornite nel documento interpretativo del citato principio contabile n. 12)².

Un riferimento indiretto si ha al n. 13 dell'art. 2427 del codice civile che prevede l'indicazione in nota integrativa della composizione delle voci "proventi straordinari" ed "oneri straordinari", qualora di ammontare significativo. In tale contesto gli eventi ed operazioni straordinarie, se di ammontare apprezzabile e ove diano luogo alla contabilizzazione di elementi reddituali di carattere straordinario, richiedono obbligatoriamente adeguata informativa nella nota integrativa.

Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio

Nell'ambito dei principi di redazione di bilancio, l'art. 2423-bis primo comma, n. 4 del codice civile impone al redattore del bilancio l'obbligo di considerare i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso. Tale principio si aggiunge alla disposizione contenuta nel precedente n. 3) dello stesso comma, ove è prevista la contabilizzazione nel bilancio d'esercizio dei proventi e degli oneri in base al principio della competenza.

Va fatta una netta distinzione tra gli effetti di fatti di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo, e gli effetti di fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, che non sono di competenza di esso.

L'accertamento dei fatti conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio risponde anche al principio generale della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico stabilito dall'art. 2423 codice civile.

¹ Commento allo schema di conto economico sulla base dei corretti principi contabili, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri, principio contabile n. 12.

² Si faccia riferimento alla descrizione delle voci di conto economico di cui all'aggregato E) Proventi ed oneri straordinari : rettifiche di costi e ricavi di precedenti esercizi per omesse o errate registrazioni contabili; rettifiche di costi o ricavi di precedenti esercizi per errori di rilevazione di fatti di gestione ed in particolare per l'applicazione di principi contabili non corretti (es.: omissione di accantonamenti, erronea capitalizzazione di costi, ecc.); rettifiche di costi e ricavi per sconti (di natura non finanziaria), abbuoni, resi o premi relativi ad acquisti e vendite di precedenti esercizi; contributi in conto capitale, per le quote pregresse relative a precedenti esercizi.

Occorre infine osservare che nella relazione sulla gestione (art. 2428 comma 2.5) si devono illustrare i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

NORMATIVA FISCALE

Cambiamenti di principi contabili

Il quarto comma dell'art. 76 del DPR 917 del 22 dicembre 1986 stabilisce che: "In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi il contribuente deve darne comunicazione all'ufficio delle imposte nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato".

È da rilevare che con l'adempimento previsto dall'art. 76 è stato abolito il previgente obbligo di comunicazione preventiva all'ufficio delle imposte, in caso di mutamento dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi, al fine di ottenere la relativa autorizzazione (art. 75 DPR 597/1973).

Alla luce di tale nuova impostazione normativa si può ritenere che il cambiamento dei criteri contabili abbia effetto già per l'esercizio cui la dichiarazione dei redditi si riferisce. Non essendo più prevista l'autorizzazione preventiva, la comunicazione del contribuente dovrebbe essere assimilata ad una manifestazione di volontà diretta ad informare l'Amministrazione finanziaria "di un comportamento già assunto".

Cambiamenti di stime contabili

Gli effetti sul risultato d'esercizio determinati da cambiamenti di stime devono essere considerati alla luce delle seguenti disposizioni tributarie.

Da un punto di vista generale, i cambiamenti di stime contabili che implicano rettifiche negli stanziamenti a fondi del passivo (o a fondi rettificativi di poste dell'attivo) vanno considerati in base ai principi generali del T.U.I.R. ed alle espresse disposizioni ivi previste (certezza dell'*an* e oggettiva determinabilità del *quantum*) di cui all'art. 75 comma 1. In alcuni casi particolari, le norme tributarie definiscono tassativamente gli accantonamenti deducibili³. Mentre, in via residuale, il comma 4 dell'art. 73 T.U.I.R. dispone che "non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo".

A titolo di esempio, un accantonamento al fondo svalutazione crediti, conseguenza di una variazione nella stima di inesigibilità dei crediti commerciali, è soggetto ai limiti di deducibilità stabiliti dall'art. 71.

In ogni caso occorre sempre qualificare, ai fini fiscali, la natura dell'elemento reddituale

³ Cfr. ad es. art.60 relativo ad opere forniture e servizi di durata ultrannuale; art. 71 relativo ad accantonamenti per rischi su crediti; art. 73 relativo ad altri accantonamenti specificamente previsti.

generato dalla variazione di stima. Si pensi, ad esempio, al caso di variazione di stima nella vita utile di un bene. In tale circostanza la variazione potrebbe comportare una diversa quantificazione degli ammortamenti, connessa a una riduzione, ovvero a un'estensione, della vita utile del bene. La deducibilità delle nuove quote di ammortamento è tuttavia subordinata al rispetto delle previsioni dell'art. 67 del T.U., con particolare riferimento alle fattispecie di ammortamento accelerato, anticipato o ridotto.

Va infine rilevato che taluni cambiamenti di principi contabili potrebbero fiscalmente configurarsi come iscrizioni di maggiori valori ed essere soggetti alle specifiche normative che prevedono tali situazioni.

Correzione di errori

La normativa fiscale non disciplina in modo specifico il trattamento tributario applicabile agli errori; tuttavia, nel prevedere i criteri di determinazione dei proventi e degli oneri che concorrono a formare il reddito d'impresa, consente in modo indiretto l'individuazione della loro rilevanza fiscale.

Le norme tributarie prevedono, quale principio generale, la concorrenza dei proventi e degli oneri alla formazione del reddito d'impresa nell'esercizio di competenza, secondo le disposizioni contenute nell'art. 75 del T.U.I.R. 917/86 (che verranno approfondite nel successivo paragrafo "Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio").

Errori nella valutazione e nella contabilizzazione di eventi di competenza di un determinato esercizio possono dare luogo, secondo i casi, a sopravvenienze attive e sopravvenienze passive, la cui disciplina tributaria viene di seguito riportata.

Sopravvenienze attive:

L'art. 55 del T.U.I.R. 917/86 definisce al comma 1 le sopravvenienze attive come "i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi". Il comma 3 qualifica come sopravvenienze attive anche particolari fattispecie individualmente definite.

Con riferimento all'imposta regionale sulle attività produttive, si precisa che le sopravvenienze attive, anche se classificate tra i proventi straordinari, concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP se correlate ad elementi rilevanti ai fini del valore della produzione di periodi di imposta precedenti o successivi⁴.

⁴ Ai sensi dell'art. 11 comma 3 del d. lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

Sopravvenienze passive:

L'art. 66 del T.U.I.R. 917/86 definisce al comma 2 le sopravvenienze passive come "il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi".

Con riferimento all'imposta regionale sulle attività produttive, si precisa che le sopravvenienze passive, anche se classificate tra gli oneri straordinari, concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP se correlate ad elementi rilevanti ai fini del valore della produzione di periodi di imposta precedenti o successivi⁵.

Eventi ed operazioni straordinarie

Anche gli eventi e le operazioni straordinarie, in analogia con quanto osservato circa gli errori determinanti, possono dare luogo, a seconda delle circostanze, a sopravvenienze attive e sopravvenienze passive o a plusvalenze o minusvalenze patrimoniali.

Plusvalenze patrimoniali:

L'art. 54 T.U.I.R. 917/86 disciplina il trattamento delle plusvalenze patrimoniali dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli che generano ricavi. Sono previste varie fattispecie di plusvalenze a seconda delle modalità con le quali sono realizzate. Ciò comporta, oltre ai casi ordinari di realizzazione di plusvalenze a seguito di cessione di beni a titolo oneroso, anche plusvalenze in presenza di risarcimento per la perdita o il danneggiamento dei beni stessi⁶.

Minusvalenze patrimoniali:

L'art. 66 T.U.I.R. 917/86 dispone che le perdite di beni strumentali relativi all'impresa, commisurate al costo non ammortizzato di essi, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi.

Le disposizioni relative all'imposta regionale sulle attività produttive prevedono l'assoggettabilità ad IRAP delle plusvalenze e delle minusvalenze relative a beni strumentali, indipendentemente dalla loro classificazione a conto economico⁷.

⁵ Si veda la nota 4.

⁶ Ai fini degli effetti di fiscalità differita che derivano dal frazionamento delle plusvalenze, si rinvia al documento n. 25 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri, concernente "il trattamento contabile delle imposte sul reddito".

⁷ Si veda l'art. 11 comma 3 del D. lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

Sono tuttavia escluse, e quindi non rilevano ai fini IRAP, le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di azienda. Si ricorda che occorre tenere conto anche ai fini IRAP dell'eventuale rateizzazione delle plusvalenze effettuata ai sensi dell'art. 54 comma 4 del T.U.⁸.

Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Il trattamento fiscale dei componenti positivi e negativi di reddito contabilizzati nel bilancio dell'esercizio in osservanza del principio civilistico della competenza, viene disciplinato dall'art. 75 T.U.I.R. 917/1986.

Le norme tributarie prevedono, quale principio generale, la concorrenza dei proventi e degli oneri alla formazione del reddito d'impresa nell'esercizio di competenza. Tuttavia, qualora nell'esercizio di competenza la loro esistenza non sia ancora certa, o il loro ammontare non sia ancora determinabile in modo obiettivo, tali componenti positivi o negativi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui si verificano le suddette condizioni. Eventuali deroghe al principio generale della competenza sono previste da specifiche disposizioni contenute nel T.U.

Con riferimento al criterio della competenza, l'art. 75 opera una distinzione tra cessioni di beni e prestazioni di servizi. Per le cessioni di beni la competenza si ha nel momento della consegna o della spedizione (beni mobili) ovvero della stipula dell'atto di trasferimento della proprietà (beni immobili); in ogni caso, la competenza dell'elemento reddituale si verifica nel momento del passaggio della proprietà, qualora la consegna o la spedizione ovvero la stipula dell'atto avvengano anteriormente al pagamento. Per quanto attiene alle prestazioni di servizi la competenza si ha alla data di ultimazione del servizio, a meno che il corrispettivo non sia commisurato in proporzione alla durata del tempo (canoni di locazione, premi di assicurazione, interessi, corrispettivi periodici). In quest'ultimo caso l'imputazione nell'esercizio di competenza avviene in proporzione alla quota maturata.

Secondo l'attuale disciplina tributaria, non concorrono alla formazione del reddito di un determinato esercizio i fatti intervenuti dopo la chiusura di quest'ultimo, qualora le condizioni di certezza della loro esistenza o di obiettiva determinabilità si verifichino nell'esercizio successivo a quello in chiusura. Ai fini della competenza fiscale rileva quindi il momento in cui si verificano e si realizzano i presupposti previsti dall'art. 75 T.U.I.R. 917/1986, e non quello in cui il contribuente ne viene a conoscenza.

⁸ L'art. 11 comma 1, lett. a) del D. lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, prevede espressamente che "i componenti positivi e negativi si assumono in conformità delle norme del testo unico delle imposte sui redditi, [...] e della applicazione di esse in sede di dichiarazione dei redditi; i componenti positivi e negativi, conseguiti o sostenuti in periodi d'imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui imputazione ai fini delle imposte sui redditi sia stata rinviata in applicazione delle norme del predetto testo unico, concorrono alla determinazione del valore della produzione netta del periodo d'imposta in cui si verifica tale imputazione [...]".

DEFINIZIONI ED ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI PER LA RILEVAZIONE, VALUTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO

Dopo aver considerato la dottrina ragionieristica e la prassi internazionale, ivi inclusi gli Standards dell'International Accounting Standards Committee, e tenuto conto del documento relativo a "Bilancio d'esercizio – Finalità e postulati", vengono enunciati i principi contabili indicati nei paragrafi successivi, ritenuti corretti ed atti a rilevare e rappresentare gli effetti dei cambiamenti di criteri contabili, dei cambiamenti di stime contabili, degli errori determinanti, degli eventi e operazioni straordinarie e dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio ed i metodi applicativi, nonché l'informativa da fornire nella nota integrativa nel bilancio d'esercizio e nel bilancio consolidato delle imprese, in un sistema contabile tradizionale a valori storici; principi contabili atti all'interpretazione ed integrazione delle norme di legge in materia.

I principi contabili generali o postulati del bilancio d'esercizio, di cui i principali sono illustrati nel documento relativo a "Bilancio d'esercizio – Finalità e postulati", costituiscono i fondamenti dei principi contabili applicati. In particolare, si richiamano i principi di competenza, di continuità di applicazione dei principi contabili, di significatività e rilevanza dei dati, di prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali, di adeguata informativa nella nota integrativa e di verificabilità dell'informazione.

A. CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI

A.I. Premessa

La continuità (o costanza) di applicazione dei principi contabili nel tempo è uno dei cardini della determinazione dei risultati d'esercizio e condizione essenziale della comparabilità dei bilanci. Da quanto detto si deduce che l'indicazione dei cambiamenti nei principi contabili⁹ adottati, ed in particolare nei criteri di valutazione nei loro effetti, è condizione necessaria per la corretta preparazione ed esposizione del bilancio.¹⁰

Pertanto uno dei principi fondamentali della redazione di un bilancio è rappresentato dal postulato della continuità di applicazione dei criteri di valutazione. Al riguardo il legislatore, all'articolo 2423-bis del codice civile, primo comma, 6° punto stabilisce che i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. Lo stesso articolo, al secondo comma, afferma che deroghe a tale principio sono consentite in casi eccezionali, e che in questi casi la nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico. Tuttavia le disposizioni civilistiche allo stato attuale non stabiliscono regole e modalità da seguire per indicare in nota integrativa gli effetti di dette modificazioni dei criteri di valutazione né, tanto meno prevedono come debba essere riflessa in bilancio la rettifica risultante dal cambiamento di criterio di valutazione.

In via generale si osserva quindi che la norma civilistica non fornisce sufficienti e complete indicazioni per una corretta rilevazione e rappresentazione in bilancio degli effetti delle modifiche dei criteri di valutazione e necessita di essere integrata sul piano della tecnica dai principi contabili.

⁹ In questo documento le espressioni che si riferiscono a modifiche nel "criterio di valutazione", "principio contabile", "criterio contabile" sono state usate in modo equivalente e corrispondono all'espressione inglese "accounting changes".

¹⁰ Si rileva che la comparabilità tra bilanci di varie imprese è più complessa della comparabilità tra bilanci della stessa impresa. La maggior difficoltà si origina dall'esistenza di criteri di valutazione alternativi, per cui le differenze risultanti dalle comparazioni possono essere dovute a tali diversi criteri anziché alle diverse strutture d'impresa o alla diversa natura dei fatti economici. La completa comparabilità tra bilanci di varie imprese si verificherebbe solo nei limiti in cui non vi fossero criteri alternativi di valutazione.

A.II. Definizioni e caratteristiche

Un cambiamento di principio contabile è rappresentato da una o più variazioni rispetto ai principi contabili adottati nel precedente esercizio.

Per principi contabili si intendono quei principi, ivi inclusi i criteri, le procedure ed i metodi di applicazione, che stabiliscono i criteri di individuazione dei fatti da registrare, le modalità di contabilizzazione degli eventi di gestione, i criteri di valutazione e quelli di esposizione dei valori in bilancio.¹¹

Non rappresentano, invece, cambiamenti di principi contabili:

- l'adozione di un criterio contabile per rappresentare fatti o operazioni che differiscono nei contenuti dai fatti o dalle operazioni precedentemente verificatesi;
- l'adozione di un nuovo criterio contabile per rappresentare fatti o operazioni che non si sono mai verificati precedentemente o che non erano rilevanti.¹²

Un cambiamento di principio contabile è ammesso solo se validamente motivato e se effettuato per una migliore rappresentazione in bilancio dei fatti e delle operazioni dell'impresa.¹³

A.III. Rilevazione e rappresentazione

A.III.a. Rilevazione dell'effetto secondo i principi contabili

Un cambiamento di principio contabile potrebbe essere applicato retroattivamente o prospetticamente:

- Si ha applicazione *retroattiva* quando il nuovo principio contabile trova applicazione anche su fatti ed operazioni avvenuti negli esercizi precedenti a quello in cui interviene il cambiamento, come se il nuovo principio fosse stato sempre applicato. Tali fatti ed operazioni vengono quindi riflessi nel bilancio in cui avviene il cambiamento di principio contabile in conformità al nuovo principio.
- Si ha applicazione *prospettica* quando il nuovo principio viene applicato solo ai fatti ed alle operazioni dell'esercizio in cui interviene il cambiamento. I fatti e le operazioni precedenti vengono invece riflessi in bilancio in conformità al vecchio principio.

¹¹ Documento n° 11, "Postulati del bilancio d'esercizio", secondo capoverso.

¹² Così anche l'International Accounting Standard Committee nel documento n° 8, § 44.

¹³ Si fanno salvi i casi previsti dall'art. 2426 ultimo comma.

Salvo i casi appresso indicati un cambiamento di principio contabile deve essere applicato retroattivamente.

L'applicazione prospettica invece: a) si rende necessaria nei casi in cui non sia ragionevolmente possibile calcolare l'effetto pregresso del cambiamento di principio contabile, e b) è consentita, in deroga alla regola generale di applicazione retroattiva, nel solo caso in cui il nuovo principio contabile preveda l'imputazione al conto economico di costi che precedentemente venivano capitalizzati¹⁴.

A.III.b. Rappresentazione in bilancio dell'effetto di un cambiamento di principio contabile applicato retroattivamente

A.III.b.1. Già nel Documento n. 12 dei Principi Contabili si indicava che gli effetti di una variazione dei criteri di valutazione adottati andavano rilevati tra i proventi e oneri straordinari. Tale impostazione è stata poi confermata nel documento interpretativo del Principio Contabile n° 12 emesso nel marzo 1998, che, nell'esemplificare le varie categorie di costi e ricavi straordinari, esplicitamente indica al punto f): "Componenti straordinari conseguenti a mutamenti nei principi contabili adottati". Si tratta degli effetti reddituali dell'adozione di un nuovo e diverso criterio contabile. Ad esempio il passaggio da LIFO a FIFO nella valutazione delle rimanenze di magazzino.

A.III.b.2. Il Principio Internazionale n. 8 emanato dall'International Accounting Standards Committee¹⁵, nel permettere di registrare gli effetti del cambiamento dei criteri contabili sia rettificando il patrimonio netto iniziale (indicato come trattamento contabile preferito), sia facendo ricadere tali effetti sulla determinazione degli utili o delle perdite dell'esercizio in cui il cambiamento si è verificato (indicato come trattamento contabile accettabile), ha generato diverse incertezze interpretative e determinato comportamenti difformi, anche da parte di società quotate in borsa.

Tuttavia, nel contesto normativo italiano, la prima alternativa indicata dallo IASC come trattamento contabile preferito non è perseguibile come generalmente ritenuto,

¹⁴ E' da precisarsi che la decisione di imputare al conto economico taluni costi a motivo dell'insorgere di dubbi sulla utilità futura degli stessi non costituisce cambiamento di principio contabile, bensì cambiamento di stima.

¹⁵ Con riferimento alla rappresentazione in bilancio dei cambiamenti dei criteri di valutazione, il documento IAS n° 8 prevede che l'ammontare della rettifica risultante dal cambiamento di principio (cosiddetto "effetto cumulativo") debba essere riflesso in bilancio secondo una delle due seguenti alternative:

- a. rettificando gli utili indivisi all'inizio dell'esercizio e rettificando i dati comparativi di esercizi precedenti presentati nel bilancio. Nel documento IAS n° 8 questo è indicato come il "trattamento contabile preferito";
- b. mostrando la rettifica come un componente distinto del risultato dell'esercizio; nel documento IAS n° 8 questo è indicato come il "trattamento contabile alternativo" accettabile.

La rettifica in questione riguarda l'effetto che si sarebbe generato sul patrimonio netto iniziale qualora in passato fosse stato seguito costantemente il nuovo principio contabile, ossia di quanto si modificherebbero il patrimonio netto iniziale e il risultato dell'esercizio se si applicasse retroattivamente il nuovo principio. Questo effetto non è da confondersi all'effetto prodotto sul risultato netto dell'esercizio dal cambiamento di criterio, di cui, come discusso successivamente, deve essere data informativa in nota integrativa.

anche da autorevole dottrina.

La stessa Consob con la comunicazione n. 99016997 dell'11 marzo 1999 e con la successiva n. 99059009 del 30 luglio 1999, ha formulato alcune osservazioni in ordine al trattamento contabile da adottare in sede di contabilizzazione degli effetti derivanti da cambiamenti di criteri contabili, indicando che nell'ordinamento nazionale, al di là dei casi specifici previsti dalla legge, può trovare applicazione unicamente il "trattamento contabile alternativo", dettato dall'International Accounting Standard n. 8, secondo il quale gli effetti dei cambiamenti di principi contabili devono essere imputati al conto economico dell'esercizio in cui avviene il cambiamento.

Parimenti si è espressa la Banca d'Italia con riferimento ai bilanci bancari (cfr. Comunicazione della Banca d'Italia del 3 agosto 1999 su "Mutamento dei criteri contabili : trattamento in bilancio" riportata in Circolare ABI, serie tecnica n.123 del 1 novembre 1999).

Alla luce delle suddette considerazioni si ritiene, pertanto, che l'effetto di un mutamento di criterio contabile vada riflesso nel conto economico e classificato come componente straordinario del risultato dell'esercizio.

A.III.b.3. Ciò detto, l'ulteriore aspetto che occorre considerare sono le modalità di calcolo di tale effetto cumulativo.

Come già accennato, la normativa civilistica (art. 2423-bis codice civile) non specifica come debba essere calcolato l'effetto del cambiamento di un principio contabile. Pertanto, anche per tale aspetto i comportamenti generalmente seguiti dai redattori del bilancio sono stati difformi e possono così riassumersi:

- a) *Calcolo dell'effetto cumulativo all'inizio dell'esercizio.* Secondo questa impostazione "l'effetto cumulativo" va determinato all'inizio dell'esercizio, ipotizzando che il nuovo principio fosse sempre stato utilizzato anche in esercizi precedenti. Tale effetto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto iniziale dell'esercizio in cui avviene il cambiamento e l'ammontare dello stesso che si sarebbe ottenuto qualora il nuovo principio fosse già stato adottato in esercizi precedenti.
- b) *Calcolo dell'effetto cumulativo alla fine esercizio.* In questo caso l'effetto del cambiamento evidenzia di quanto sarebbe stata diversa la voce "Utili (perdite) portati a nuovo" a fine esercizio continuando a seguire lo stesso principio contabile del passato. Tale effetto è calcolato come differenza tra il saldo di chiusura della voce di bilancio a fine anno, secondo il nuovo criterio di valutazione, e quello calcolato, sempre a fine anno, secondo il vecchio criterio di valutazione.

Mentre nella alternativa a) l'effetto cumulativo è calcolato all'inizio del periodo, per cui il risultato ordinario dell'esercizio (prima di tale effetto) tiene già conto dell'applicazione del nuovo principio, con l'alternativa b) il risultato ordinario dell'esercizio si basa sull'ipotesi in cui si fosse continuato ad applicare il vecchio principio. In questa seconda ipotesi, l'effetto cumulativo incorpora sia quello progressivo calcolato secondo l'alternativa a) all'inizio dell'esercizio, sia l'ulteriore effet-

to che si sarebbe determinato sul risultato dell'esercizio qualora si fosse continuato con il vecchio principio.

- A.III.b.4. Nella realtà italiana, si ritiene che al fine di uniformare il trattamento contabile degli effetti delle variazioni nei principi contabili, tale effetto cumulativo vada calcolato all'inizio del periodo e che sia riflesso nel conto economico tra i componenti straordinari.

Infatti, se nell'effetto cumulativo si computasse anche quello relativo all'esercizio in corso, si rileverebbe, quale componente straordinario anche un provento od onere ordinario, quale è quello derivante dall'applicazione all'esercizio in corso del principio contabile ritenuto più corretto e perciò adottato.

Dell'effetto che si sarebbe determinato applicando il vecchio principio va invece data informativa nella nota integrativa come nel seguito precisato.

- A.III.b.5. Per chiarire quanto esposto nel precedente paragrafo è utile un esempio di modifica di criterio di valutazione delle rimanenze di magazzino, che è il caso di modifica che più di frequente si incontra nella pratica. Si ipotizzi che la società abbia sempre valutato in passato le rimanenze con il metodo LIFO e che a fine esercizio passi al metodo FIFO e che i valori, applicando i diversi criteri di valutazione, siano i seguenti:

	rimanenze iniziali	rimanenze finali	differenza
Valutazione a LIFO	800	1.000	200
Valutazione a FIFO	1.100	1.400	300
Differenza da valutazioni di bilancio	300	400	100

Per semplicità si considerano gli effetti in bilancio prima delle imposte. In relazione a questa situazione si possono calcolare i seguenti effetti:

- a) "Effetto cumulativo" sul patrimonio netto iniziale che si sarebbe avuto applicando retroattivamente il nuovo criterio. È questo l'effetto che va rilevato come componente straordinario di conto economico¹⁶. Tale effetto si calcola come segue:

Rimanenze iniziali a LIFO	800
Rimanenze iniziali a FIFO	1.100
Effetto cumulativo del cambiamento	300

- b) "Effetto sul risultato ordinario" dell'esercizio (prima delle componenti straordinarie) a seguito della modifica del criterio di valutazione ossia del non aver continuato a seguire il criterio precedente. È questo l'effetto di cui si raccomanda di dare l'ulteriore informativa in nota integrativa. Tale effetto si calcola come segue:

¹⁶ Nella fattispecie, la rilevazione di tale effetto cumulativo avverrà attraverso una scrittura contabile con cui si addebitano le Rimanenze iniziali (o le Variazioni delle rimanenze) per 300 e si accreditano i Proventi Straordinari per lo stesso importo.

Variazione rimanenze finali a FIFO	300
Variazione stesse rimanenze a LIFO	200
Maggior utile con nuovo principio	<u>100</u>

L'effetto di cui alla situazione b) rappresenta quindi l'informativa che si deve dare in nota integrativa circa l'effetto sul risultato d'esercizio qualora si fosse continuato ad applicare il vecchio principio come indicato nel paragrafo A IV. Una ulteriore informazione comparativa può essere fornita, sempre in nota integrativa, presentando un'apposita situazione economico-patrimoniale sintetica "pro-forma", che evidenzia quale sarebbero stati il risultato e la struttura patrimoniale sia dell'esercizio al quale fa riferimento il bilancio, sia di quello dell'esercizio precedente qualora il nuovo criterio contabile fosse stato costantemente applicato nel tempo.

A.III.c. *Rappresentazione in bilancio dell'effetto di un cambiamento di principio contabile applicato prospetticamente*

L'applicazione prospettica di un cambiamento di principio contabile non comporta, di per sé, modifiche ai valori esistenti all'inizio dell'esercizio, per i quali troverà applicazione il precedente principio contabile. Tali valori verranno invece a modificarsi nel corso dell'esercizio e di quelli successivi man mano che si manifesteranno i fatti e le circostanze modificativi degli stessi.

Ne consegue che l'applicazione del vecchio principio contabile, negli esercizi precedenti al cambiamento, influenzerà, non solo il risultato dell'esercizio in cui si attua il cambiamento, ma anche il risultato degli esercizi successivi. Ad esempio: in presenza di un cambiamento di principio contabile che comporti la non capitalizzazione di taluni costi, l'ammortamento dei costi precedentemente capitalizzati influenzerà, non solo il conto economico dell'esercizio in cui viene effettuato il cambiamento, ma anche quelli successivi; nel contempo, i costi capitalizzati in applicazione del precedente principio resteranno iscritti per la quota non ammortizzata nella situazione patrimoniale dell'esercizio stesso ed in quelli successivi, fino a che non siano completamente ammortizzati.

A.IV. *Informazioni in nota integrativa*

A.IV.a. Le principali informazioni da fornire nella nota integrativa richieste dalla normativa civilistica (art. 2423 bis), integrata sul piano della tecnica dai corretti principi contabili, sono le seguenti:

- a) Il motivo per cui si è cambiato il criterio contabile e le modalità di attuazione e;
 - in caso di applicazione retroattiva del cambiamento di principio contabile: l'effetto cumulativo sugli utili a nuovo iniziali che si sarebbe avuto applicando retroattivamente il nuovo criterio (componente retroattiva, riflessa fra le componenti straordinarie);
 - oppure, in caso di applicazione prospettica del principio contabile: l'effetto, se ragionevolmente determinabile, che si sarebbe avuto sulle componenti del risultato dell'esercizio se il nuovo principio contabile fosse stato applicato anche in precedenza;
- b) l'effetto sulle componenti ordinarie dell'esercizio, prima delle componenti stra-

ordinarie, per non aver adottato il criterio precedente (componente corrente);

- c) gli effetti di cui ai punti precedenti sui conti patrimoniali interessati, *nonchè* sul risultato d'esercizio e sul patrimonio netto, al lordo e al netto dell'incidenza fiscale.

A.IV.b. Si incoraggia altresì la predisposizione, in nota integrativa, di una situazione economico-patrimoniale sintetica pro-forma che evidenzi gli effetti del cambiamento di principio contabile ove tali effetti siano rilevanti e/o si ripercuotono su una pluralità di voci interessate (in inglese, il "*pervasive effect*")¹⁷. Le grandezze contenute nella situazione economico-patrimoniale pro-forma dovranno comunque essere confrontabili con quanto riportato nei conti annuali e consolidati.

A.IV.c. Seguono due esempi di informazione inclusa nella nota integrativa relativi al cambiamento di criteri di valutazione (rispettivamente, in caso di applicazione retroattiva ed in caso di applicazione prospettica).

Cambiamento nel criterio di valutazione delle rimanenze di magazzino

Nel bilancio chiuso al 31 dicembre 19X9 la Società ha cambiato il criterio di valutazione delle rimanenze di magazzino da LIFO a FIFO. Il cambiamento di criterio è stato effettuato in quanto Per effetto del cambiamento, l'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 19X9 è stato, prima dell'effetto fiscale e dell'effetto cumulativo pregresso, di circa Lire 100 milioni (Lire 59 milioni al netto dell'incidenza fiscale) superiore a quello che sarebbe risultato continuando a seguire il criterio precedente. Si rileva inoltre che l'effetto cumulativo pregresso del cambiamento, calcolato sulle rimanenze di magazzino all'inizio dell'esercizio, è stato di circa Lire 300 milioni (Lire 177 milioni al netto dell'incidenza fiscale) ed è stato imputato alla voce – Proventi straordinari –. Conseguentemente l'effetto complessivo sul risultato d'esercizio e sul patrimonio netto al 31 dicembre 19X9 è stato di circa 400 milioni (Lire 236 milioni al netto dell'incidenza fiscale).

Segue un esempio di informazione inclusa nella nota integrativa relativa al cambiamento di principio contabile applicato prospetticamente:

Cambiamento nel criterio di capitalizzazione dei costi di ricerca e sviluppo

Nel bilancio chiuso al 31 dicembre 19X9 la Società ha cambiato il criterio di capitalizzazione dei costi di ricerca e sviluppo. Tali costi, che precedentemente venivano capitalizzati tra le immobilizzazioni immateriali ed ammortizzati in tre anni, a decorrere dall'1 gennaio 19X9 vengono imputati

¹⁷ Per quanto concerne le imprese quotate queste devono fare riferimento alla comunicazione Consob. n. 99059009 del 30 luglio 1999 inviata alle società con titoli quotati nella quale si raccomanda che, "qualora la rilevanza degli effetti sulla situazione economica e patrimoniale dell'applicazione di nuovi criteri contabili lo richieda, venga fornita nella nota integrativa un'apposita situazione economico-patrimoniale sintetica pro-forma, che evidenzi quale sarebbero stati il risultato e la struttura patrimoniale sia dell'esercizio al quale fa riferimento il bilancio, sia di quello dell'esercizio precedente qualora il nuovo criterio contabile fosse stato costantemente applicato nel tempo."

Per quanto concerne le banche si rinvia alla Comunicazione della Banca d'Italia sull'argomento richiamata al punto AIII.b.2.

al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. L'ammortamento dei costi precedentemente capitalizzati viene effettuato secondo il piano originario ed ha quindi comportato un onere di Lit. milioni a carico dell'esercizio. Il cambiamento di criterio è motivato da Qualora la società non avesse mutato il criterio di capitalizzazione, il risultato d'esercizio ed il patrimonio netto al 31 dicembre 19X9 sarebbero risultati superiori di Lire ... milioni (Lire ... milioni al netto dell'incidenza fiscale) pari ai costi di ricerca sostenuti nell'anno al netto degli ammortamenti che si sarebbero calcolati.

B. CAMBIAMENTI DI STIME CONTABILI

B.I. Premessa

Il processo di formazione del bilancio (d'esercizio, consolidato, intermedio di periodo) è, essenzialmente, un processo di stima.

Nessun elemento patrimoniale, tranne il denaro in cassa in valuta di conto, è esente da stime. Le stime possono riguardare le caratteristiche di elementi presenti alla data di bilancio, oppure l'evolversi di eventi futuri che potrebbero influenzare il valore da assegnare ad una determinata voce di bilancio.

Della prima categoria possono, per esempio, far parte l'incidenza di spese che concorrono alla formazione del costo d'acquisto di un bene, oppure la determinazione di una quota parte di costi indiretti da allocare al costo finale di un prodotto.

Nella seconda categoria si possono includere il valore di futuro realizzo di un credito o di un prodotto in magazzino, la vita utile futura di un impianto produttivo o di un bene immateriale.

B.II. Definizioni e caratteristiche

La determinazione finale del valore di bilancio di ogni classe dell'attivo o del passivo avviene mediante un processo logico che parte dall'analisi dei dati obiettivi di ogni singolo componente la classe (per esempio, il valore di fatturazione di un credito commerciale); successivamente, ogni singolo componente è oggetto di un procedimento di stima (per esempio, il valore di realizzo del credito) allo scopo di determinare la necessità di modificare il primo valore (per esempio, rettificando in diminuzione il credito per tenere conto della stimata inesigibilità); infine, per aggregazione dei valori eventualmente rettificati, si perviene al dato di bilancio.

Da quanto detto si desume che il procedimento di stima è intrinseco alla formazione del bilancio e non costituisce un'operazione di carattere straordinario. Non si tratta, cioè, di un'operazione che si effettua solo in presenza di circostanze eccezionali o di accadimenti particolari. È altresì vero che il verificarsi di fatti anomali comporta un riesame critico delle stime precedentemente effettuate.

Il processo di stima è, per sua natura, soggettivo, ma non deve essere arbitrario perché violerebbe l'obiettivo finale del bilancio, cioè la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio (cfr. art. 2423 cc). A tale proposito, così si esprime la relazione al D.Lgs. 127/91: "L'uso dell'aggettivo *veritiero*, riferito al rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, non significa pretendere dai redattori del bilancio - né promettere ai lettori di esso - una verità oggettiva di bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiedere che i redattori del bilancio operino

correttamente le stime e ne rappresentino il risultato”.

Ne consegue che le stime debbono essere operate attraverso un procedimento razionale di raccolta di ogni pertinente informazione, di valutazione critica dell'effetto che tali informazioni hanno sul valore oggetto di stima ed infine di motivato giudizio sull'esito finale della stima.

Inoltre, sia la stima effettuata sia il procedimento che ha condotto alla sua determinazione devono sempre essere verificabili a posteriori.

B.III. Rilevazione e rappresentazione

B.III.a. Cambiamenti di stima sono una necessaria conseguenza della periodica preparazione dei bilanci, in particolare modo in tutti quei casi in cui le stime dipendono dall'evolversi di eventi futuri.

L'acquisizione di maggiori o ulteriori informazioni o di accresciuta esperienza in merito a presupposti o fatti sui quali era fondata la stima originaria necessariamente conducono ad un aggiornamento della stima stessa, con conseguenti rettifiche ai valori precedenti e/o al processo di stima.

Per tutto quanto sopra esposto, tali rettifiche rientrano nel normale procedimento di formazione di stima e non costituiscono correzioni di precedenti errori (trattati nella sezione C di questo documento) e neppure comportano l'evidenza di elementi straordinari di reddito.

B.III.b. Un cambiamento di stima può avere effetti solo sull'esercizio in corso oppure anche sugli esercizi futuri.

Normalmente, i cambiamenti di stima dovuti alla disponibilità di nuove informazioni o di sviluppi futuri acquisiti dall'esterno hanno effetto solo sull'esercizio in corso poiché costituiscono un graduale affinamento della stima originaria. A tale proposito si pensi, per esempio, alle stime di inesigibilità dei crediti o di recuperabilità di imposte anticipate.

Invece, cambiamenti di stima dovuti a mutamenti strutturali dell'azienda possono spesso influenzare anche i conti economici degli esercizi futuri. Si pensi, per esempio, alla revisione della vita utile stimata di un impianto che dispiegherà i propri effetti anche sul calcolo degli ammortamenti degli anni di vita utile residua, oltre che per l'esercizio in corso.

B.III.c. Salvo i casi in cui il cambiamento di stima sia, in realtà, la correzione di un errore (si veda la sezione C di questo documento), gli effetti del cambiamento costituiscono un normale procedimento valutativo per la formazione del bilancio dell'esercizio corrente. Tali effetti, pertanto, devono essere contabilizzati integralmente a conto economico per la parte di competenza e classificati nella voce di conto economico corrispondente all'elemento patrimoniale oggetto di stima.

Così, per esempio, la modifica nella percentuale stimata di irrecuperabilità di un cre-

dito sarà fatta affluire nelle rettifiche di valore dei crediti (voce 10.d del conto economico). Sempre a titolo di esempio, se nuovi elementi informativi fanno ritenere che una immobilizzazione ha perso di valore (e la perdita è durevole nel tempo) la conseguente rettifica negativa di valore dovrà essere integralmente contabilizzata nella voce 10.c del conto economico.

- B.III.d. Nel caso di cambiamenti di stima che coinvolgono anche esercizi successivi, le rettifiche conseguenti influenzeranno, per la parte di competenza, sia l'esercizio corrente sia quelli successivi. L'esempio più comune, a tale proposito, è una modifica nella vita utile residua di un cespite. Si supponga che, dopo 4 anni, ci si renda conto che un impianto, originariamente stimato avere una vita utile di 10 anni, ha in realtà una vita utile residua di soli 3 anni e non più dei rimanenti 6 anni a suo tempo previsti. In questo caso, il residuo valore di 6/10 del costo originario sarà ammortizzato in tre anni. Per i cambiamenti di stima, infatti, non si pone il problema di scegliere fra metodo prospettico (quello sopra delineato) e metodo retroattivo di contabilizzazione degli effetti, che è invece discusso nella sezione A del presente documento.

Ciò perché un cambiamento di stima è, come già più volte sottolineato in precedenza, parte del normale procedimento di formazione del bilancio d'esercizio. I bilanci di esercizi precedenti, che contenevano stime fondate su informazioni ed esperienze disponibili a quel tempo, furono opportunamente predisposti in funzione di tali stime, benché le stime, per loro stessa natura, richiedano riesame critico ad ogni esercizio successivo.

B.IV. Cambiamenti di stima e cambiamenti di principi contabili

In genere è agevole determinare se una rettifica è motivata da un cambiamento di stima piuttosto che dall'adozione di un nuovo principio contabile. Vi sono, tuttavia, casi in cui tale distinzione non è immediata.

Per esempio, un'impresa può passare dalla capitalizzazione di un onere al suo addebito al conto economico nell'esercizio di sostenimento perché nuove informazioni indicano incertezze circa l'ottenimento di benefici futuri da quell'onere.

Capitalizzazione e addebito al conto economico sono principi contabili alternativi e, a tale proposito, si veda il principio contabile n. 24. Quando, però, l'alternativa si pone non in funzione di una scelta generale di politica aziendale, ma solo in conseguenza di nuove informazioni circa l'utilità futura di un bene, la modifica contabile è un cambiamento di stima e non di principio.

Ciò detto, occorre anche precisare che vi possono essere casi in cui un cambiamento di principio contabile comporta anche, contestualmente, un cambiamento di stima. In queste circostanze, sia perché il cambiamento di stima è diretta conseguenza del cambiamento di principio, sia perché è difficoltoso, se non impossibile, distinguere i due effetti, la rettifica complessiva deve essere contabilizzata e descritta come un cambiamento di principio contabile.

B.V. *Informazioni in nota integrativa*

I cambiamenti di stima possono alterare significativamente la comparabilità dei bilanci. In questi casi, la nota integrativa deve motivare le ragioni del cambiamento, fornire l'effetto sul bilancio del cambiamento e, qualora questa sia ragionevolmente stimabile, la relativa incidenza fiscale.

C. CORREZIONE DI ERRORI

C.I. Premessa

Nel corso dell'esercizio, ovvero durante la successiva preparazione del bilancio possono essere rinvenuti errori commessi nella redazione del bilancio di uno o più esercizi precedenti. Questo capitolo definisce il trattamento contabile da adottare in tali circostanze.

C.II. Definizioni e caratteristiche

C.II.a. Ai fini di questo documento un errore consiste nella impropria o nella mancata applicazione di un principio contabile, nel caso in cui, al momento in cui esso viene commesso, siano disponibili le informazioni ed i dati necessari per il suo corretto trattamento. Possono verificarsi errori a causa di errori matematici, di erronee interpretazioni di fatti, di negligenza nel raccogliere tutte le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile.

Non costituiscono, invece, errori:

- le variazioni successivamente dimostrate necessarie nelle valutazioni e nelle stime, fatte a suo tempo in base alle informazioni ed ai dati disponibili in quel momento;
 - l'adozione di criteri contabili effettuata in base ad informazioni e dati disponibili in quel momento che, successivamente, si dimostrino diversi da quelli a suo tempo assunti a base della scelta operata;
- se, in entrambi i casi, tali informazioni e dati sono stati raccolti al momento del loro uso con la dovuta diligenza.

C.II.b. Occorre quindi particolare attenzione nel non confondere gli *errori* con i *cambiamenti di stima*. Le stime, proprio per la loro intrinseca natura di approssimazione, possono e debbono essere riviste nel momento in cui divengono note ulteriori informazioni. Ad esempio, la stima della recuperabilità di un credito, e, quindi, dell'eventuale svalutazione da apportare allo stesso può variare nel momento in cui si viene a conoscenza di nuove o ulteriori informazioni sullo stato di solvibilità del debitore.

Allo stesso modo, è necessario distinguere tra *errori* e *cambiamenti di principi contabili*. Ad esempio, se nei precedenti esercizi una impresa valutava le opere in corso di esecuzione con il metodo del costo perché non disponeva di un impianto contabile tale da permetterle di valutare con ragionevolezza i costi a finire delle commesse in corso di esecuzione e successivamente, avendo affinato i propri sistemi, adotta il criterio dello stato di avanzamento, l'effetto di tale cambiamento non costituisce la correzione di un errore.

C.II.c. In base al loro effetto sui bilanci, si possono avere *errori determinanti* ed *errori non*

determinanti.

In questo documento sono definiti errori determinanti quegli errori che abbiano un effetto talmente rilevante sui bilanci in cui essi sono stati commessi che i bilanci medesimi non possano più essere considerati attendibili.¹⁸

Non è possibile, data l'estrema varietà delle possibili fattispecie, stabilire regole o formule per definire i limiti oltre i quali un bilancio diviene inattendibile a causa di un errore (ovvero, quanto debba essere rilevante un errore perché esso possa essere definito determinante). Tale conclusione dipende da un complesso di circostanze che variano sensibilmente di caso in caso: possono aversi errori che, pur non essendo determinanti sul piano quantitativo, lo sono tuttavia sul piano qualitativo. In altri casi, possono aversi errori che, pur non essendo determinanti di per sé, lo divengono a causa delle diverse conseguenze che si sarebbero avute sul bilancio qualora non fossero stati commessi. Ad esempio, un semplice errore di calcolo relativamente modesto commesso nella iscrizione in bilancio di valori liquidi superiori al reale (di per sé non determinante sul bilancio) potrebbe divenire tale se il mantenimento di un minimo ammontare di liquidità fosse una condizione essenziale di un contratto il cui mancato avverarsi comporterebbe rilevanti effetti economici per l'impresa.

Un ulteriore criterio per poter definire determinante un errore sta nello stabilire se, a causa del medesimo errore, si possa aver arrecato pregiudizio a coloro che hanno interesse al bilancio dell'impresa.¹⁹

C.III. *Correzione dell'errore*

Un errore commesso in esercizi precedenti deve trovare tempestiva correzione nell'esercizio in cui esso viene individuato. Ciò vale sia per errori non determinanti, sia per errori determinanti.

In linea generale, la normativa vigente presuppone la continuità dei bilanci dell'impresa, con ciò intendendosi che i valori esposti nel bilancio di chiusura di un dato periodo corrispondano sistematicamente ai valori di apertura del periodo suc-

¹⁸ Si deve osservare che, ai sensi dell'art. 2423 del codice civile, "il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio". L'espressione "veritiero e corretto" è di maggior vigore che non l'espressione "attendibile". Per quanto riguarda l'argomento degli errori in questione, è palese che non possono essere assimilati errori marginali o addirittura irrilevanti con errori che arrechino pregiudizio alla conformità del bilancio con i postulati che lo governano (si veda il principio contabile n° 12 in proposito). È in base a tale argomentazione che nel presente documento si è preferito adottare il termine "attendibilità", che consente di escludere dalla trattazione tutti quegli errori che per valore o per significato siano di scarsa o nessuna rilevanza.

¹⁹ Tale distinzione assume particolare rilievo ai fini del possibile trattamento della correzione dell'errore medesimo, come oltre illustrato.

cessivo.²⁰

Sulla sola base di tale principio generale, ne deriverebbe che in nessun caso un errore potrebbe essere rettificato attraverso la correzione dei valori di apertura del bilancio del periodo in cui esso viene individuato, bensì che esso debba sistematicamente essere rettificato attraverso gli opportuni addebiti/accrediti al conto economico del periodo corrente. Ciò presuppone naturalmente che i bilanci dei precedenti esercizi siano “legalmente validi”: se così non fosse (in base a valutazioni e considerazioni squisitamente giuridiche che esulano dallo scopo del presente documento) i bilanci precedenti andrebbero corretti e, quindi, l’errore a suo tempo commesso non avrebbe più alcun effetto sul bilancio dell’esercizio in corso.

C.IV. Rilevazione e rappresentazione

C.IV.a. Errori non determinanti

La correzione degli errori non determinanti deve avvenire nell’esercizio stesso in cui essi vengono scoperti, attraverso la rettifica della posta patrimoniale che a suo tempo fu interessata dall’errore, con contropartita alla voce “proventi ed oneri straordinari - componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti”.²¹

C.IV.b. Errori determinanti

Ben più complesso è il caso del trattamento da adottare nel caso di errori determinanti. In linea teorica, esistono tre possibili modalità di correzione:

1. rettificare l’importo delle riserve esistenti
2. imputare la correzione dell’errore al conto economico dell’esercizio in corso
3. correggere i bilanci degli esercizi precedenti

C.IV.b.1. Rettifica delle riserve esistenti

Questa soluzione viene trattata solamente per completezza di esposizione, poiché essa non appare percorribile per varie ragioni che possono così essere riassunte:

- Appostare la correzione dell’errore come una rettifica delle riserve esistenti equivarrebbe a non far gravare (o non far beneficiare, a seconda dei casi) la correzione dell’errore su alcun conto economico, in contrasto, quindi, con l’assunto generale che tutti i ricavi e tutti i costi debbono essere rilevati nel conto economico stesso.

²⁰ Si usa qui l’espressione “periodo”, anziché “esercizio”, in quanto le argomentazioni trattate possono essere riferite anche a bilanci infrannuali.

²¹ Si veda al proposito il principio contabile n° 12 ove si indica che tra le voci contenute al punto E sono inseriti gli “errori di rilevazione di fatti di gestione o di valutazione delle poste di bilancio di esercizi precedenti”.

- La rettifica di una riserva esistente può essere interpretata come una violazione del più sopra citato principio di continuità dei bilanci.²² Infatti, anche se formalmente la rettifica delle riserve avverrebbe in esercizio successivo a quello in cui fu commesso l'errore e, quindi, il saldo di apertura delle riserve in questione corrisponderebbe a quello di chiusura del bilancio precedente, tuttavia, la sostanza della rettifica indicherebbe il contrario.
- Occorre infine richiamare la normativa italiana, secondo la quale le riserve (fatta eccezione per quelle "di capitale", quali sovrapprezzo, ecc) vengono formate attraverso deliberazione assembleare coeva anche se distinta da quella di approvazione del bilancio. Qualora per correggere l'errore si rettificassero le riserve esistenti, l'assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio in cui tale correzione avviene si troverebbe ad approvare una variazione delle riserve avvenuta senza previa deliberazione dell'assemblea stessa.

C.IV.b.2. Imputazione al conto economico dell'esercizio in corso

Questa soluzione, fatti salvi i più rari casi in cui occorra modificare i bilanci degli esercizi precedenti di cui si tratterà successivamente, è la più consona per apportare rettifiche di errori commessi in precedenza.

Se, infatti, l'effetto delle rettifiche di errori di precedenti esercizi è particolarmente significativo (e, trattandosi di errori determinanti, questo è appunto il caso), l'imputazione della correzione dell'errore al conto economico dell'esercizio in apposita voce certamente dirime ogni eventuale dubbio del lettore del bilancio circa la non appartenenza di quella componente alla gestione dell'esercizio stesso, ne pone in evidenza gli effetti economici e non invalida il criterio di continuità dei bilanci.

Di conseguenza, anche la correzione di errori determinanti deve avvenire nell'esercizio stesso in cui essi vengono scoperti, attraverso la rettifica della posta patrimoniale che a suo tempo fu interessata dall'errore, con contropartita alla voce "proventi ed oneri straordinari". Se la rilevanza della rettifica è particolarmente significativa, potrà essere necessaria la sua rilevazione in una apposita sottovoce della voce qui indicata.²³

²² Il principio di continuità è stato anche riaffermato dalla IV direttiva comunitaria, alla lettera f dell'art. 31: "lo stato patrimoniale di apertura di un esercizio deve corrispondere allo stato patrimoniale di chiusura dell'esercizio precedente".

²³ L'articolo 2423-ter codice civile, dando facoltà al redattore del bilancio, al secondo comma, di suddividere ulteriormente le "voci precedute da numeri arabi" e, al terzo comma, dando l'obbligo di aggiungere "altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcune di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425" è conferma dell'appostazione qui richiesta.

Inoltre, in considerazione della rilevanza che caratterizza un errore determinante, nella nota integrativa se ne dovrà dare completa informativa, come appresso specificato al paragrafo C.V.b²⁴:

Nei casi in cui la rettifica necessaria per correggere l'errore commesso nei bilanci degli esercizi precedenti abbia effetto rilevante e/o si rifletta su una pluralità di voci del bilancio, così che la semplice descrizione della correzione non sia sufficiente perché il lettore possa agevolmente raffigurarsi quale avrebbe potuto essere il bilancio "corretto", dovrà essere fornito in allegato alla nota integrativa il bilancio precedente corretto come pro-forma.

C.IV.b.3. Correzione dei bilanci degli esercizi precedenti

In alcuni più rari casi, gli errori commessi in esercizi precedenti non solo rispondono alla definizione data in questo documento di errori determinanti, ma possono anche essere tali da rendere nulla o annullabile la delibera che ha approvato il bilancio.

Esula dallo scopo del presente documento, in quanto di natura esclusivamente giuridica, la trattazione delle circostanze in cui si dà luogo all'annullamento del bilancio. Giova tuttavia qui ricordare che, in tali casi, la correzione di un errore commesso in precedenti esercizi avviene attraverso il rifacimento del bilancio dell'esercizio in cui è stato commesso l'errore, nonché, per il principio di continuità dei bilanci, di quelli successivi sui quali l'errore iniziale produca i suoi effetti.

C.V. *Informazioni in nota integrativa*

C.V.a. Correzione di errori non determinanti

È facoltà dei redattori del bilancio fornire informativa circa le eventuali correzioni apportate nel corso dell'esercizio per errori rilevati su bilanci di esercizi precedenti

C.V.b. Correzione di errori determinanti

La nota integrativa deve evidenziare:

1. la natura dell'errore commesso;
2. l'ammontare della correzione operata nell'esercizio corrente e l'ammontare della correzione che sarebbe stata necessaria per gli esercizi precedenti ai quali si riferiscono gli errori compiuti;
3. il fatto che i dati e le informazioni comparative dei precedenti esercizi menzionati al punto 2 non siano stati oggetto di correzione.

²⁴ La necessità di una completa informativa è richiesta dal terzo comma dell'articolo 2423 codice civile: "Se le informazioni richieste da specifiche norme di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie a tale scopo."

C.V.c. Rifacimento di bilanci di precedenti esercizi

La nota integrativa deve evidenziare:

1. la natura dell'errore commesso;
2. l'ammontare della correzione apportata al bilancio di ogni esercizio precedente, rispetto al bilancio originariamente presentato;
3. che la situazione patrimoniale di apertura è quella risultante dal bilancio nuovamente redatto a seguito delle correzioni apportate.

D. OPERAZIONI ED EVENTI STRAORDINARI

D.I. Premessa

Il risultato economico d'esercizio può essere significativamente influenzato da fatti straordinari che, pur se avvenuti nell'esercizio e quindi di competenza dello stesso, possono, se i loro effetti non sono chiaramente identificati e quantificati, non consentire una corretta visione dell'andamento economico dell'impresa e possono significativamente alterare la valutazione delle capacità reddituali dell'impresa stessa in condizioni di normalità.

D.II. Definizioni e caratteristiche

Sono da considerarsi straordinari gli eventi o le operazioni quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- a) Gli eventi sono casuali e accidentali e le operazioni, connesse o meno a tali eventi, sono estranee all'attività ordinaria dell'impresa.

La straordinarietà dell'evento o della operazione va determinata in funzione della loro natura in relazione alla normale attività dell'impresa. Restano conseguentemente esclusi gli eventi che, pur accidentali e non ricorrenti nel loro verificarsi o nel loro ammontare, siano connessi alla normale attività (così per esempio il crollo accidentale di uno stabilimento costituisce evento straordinario per un'impresa industriale, mentre non è tale per l'impresa assicuratrice che lo abbia assicurato anche se i suoi effetti siano di estrema rilevanza per l'impresa stessa).

- b) Gli eventi o le operazioni sono infrequenti.

In relazione a quanto sopra detto, va precisato che non si deve confondere l'attività ordinaria dell'impresa con l'attività caratteristica della stessa. Infatti possono spesso configurarsi attività accessorie svolte ordinariamente dall'impresa per integrarne i redditi o perché connesse a vario titolo all'attività principale dell'impresa stessa. Gli effetti economici delle attività accessorie e non caratteristiche vanno rilevati, a seconda della loro natura, tra il valore ed i costi della produzione ovvero tra i proventi ed oneri finanziari.

D.III Rilevazione e rappresentazione

Per una chiara esposizione in bilancio del risultato d'esercizio nelle sue componenti, gli effetti economici delle operazioni e degli eventi straordinari, devono essere riflessi nel conto economico tra gli oneri e proventi straordinari, separatamente da quelli

derivanti dall'attività ordinaria dell'impresa.

Per una esemplificazione dei proventi ed oneri derivanti da eventi e operazioni straordinarie si rinvia a quanto indicato con riferimento agli oneri e proventi straordinari nel Documento n. 12 dei Principi Contabili e nel relativo Documento interpretativo n. 1.

E' da rilevare che, come indicato nel citato documento interpretativo, alle voci "Oneri straordinari" e "Proventi straordinari", sono iscritti, oltre che gli effetti delle operazioni ed eventi straordinari, trattati in questo documento, anche altre fattispecie quali: gli effetti di cambiamenti di principi contabili e le correzioni di errori (per i quali si vedano le apposite trattazioni nel presente documento); le imposte relative ad esercizi precedenti, anche se non derivanti da operazioni ed eventi straordinari.

Non sono invece da considerarsi eventi o operazioni straordinarie le seguenti fattispecie:

- scioperi, anche se di rilevante entità, in quanto rientranti nel rischio di impresa;
- utili o perdite derivanti da variazioni dei cambi;
- perdite su crediti, anche se di rilevante entità (per insolvenza del creditore);
- definizione di controversie, se di natura ricorrente e/o pertinenti alla ordinaria gestione dell'impresa.

Si precisa che i proventi ed oneri derivanti da eventi o operazioni straordinarie andranno rilevati contabilmente, in aderenza ai criteri di competenza statuiti nel Documento dei Principi Contabili n. 11, nell'esercizio in cui l'evento si verifica o l'operazione viene effettuata, anticipando tuttavia, attraverso appositi stanziamenti, gli eventuali oneri connessi ad operazioni non ancora effettuate, ma i cui presupposti esistevano già alla data di bilancio e che risultino probabili e quantificabili alla data di redazione del bilancio, come specificato nel documento n. 19 dei Principi Contabili (paragrafo C.VI.e.1.).

D.IV **Informazioni in nota integrativa**

Nella nota integrativa andranno esplicitati:

- la natura degli eventi e delle operazioni straordinarie intervenuti nell'esercizio;
- i relativi importi inclusi nei proventi e oneri straordinari, se di ammontare apprezzabile.

E. FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

E.I. Premessa

Con riferimento ai fatti successivi alla chiusura dell'esercizio, gli aspetti fondamentali che occorre considerare riguardano:

- quando una impresa deve recepire nel proprio bilancio gli effetti di fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
- la natura dell'informazione integrativa che deve essere fornita circa i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

E.II. Definizioni e caratteristiche

E.II.a. I fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio sono quei fatti, sia positivi, sia negativi, che avvengono tra la data di chiusura e la data di formazione del bilancio d'esercizio. Si possono identificare due tipi di fatti:

- (a) quelli che evidenziano condizioni che esistevano già alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio. Nel caso in cui il loro effetto non sia determinabile se ne deve dare informazione nella nota integrativa (*fatti successivi che devono essere recepiti nel bilancio*);
- (b) quelli che modificano le situazioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio che, non richiedendo variazione dei valori di bilancio, devono essere menzionati in nota integrativa o, a seconda dei casi, nella relazione sulla gestione, perché comportano, nell'esercizio successivo, variazioni straordinarie o rilevanti della situazione di attività o passività esistenti alla data di chiusura. Questi eventi devono essere menzionati perché rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione comprometterebbe la possibilità per i destinatari dell'informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni (*fatti successivi che non devono essere recepiti nel bilancio*).

Il termine, entro il quale il fatto si deve verificare perché se ne debba tenere conto, è, nella generalità dei casi, individuato con la data di redazione del progetto di bilancio (d'esercizio) da parte degli amministratori.

Qualora, tuttavia, tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dell'organo assembleare si verificassero eventi tali da pregiudicare l'attendibilità del bilancio nel suo complesso, gli amministratori dovranno opportunamente modificare il progetto di bilancio.

Nel bilancio consolidato i fatti successivi saranno riflessi così come nel bilancio d'esercizio.

E.III. Rilevazione e rappresentazione

E.III.a. Fatti successivi alla data di bilancio che devono essere recepiti nel bilancio

In presenza di questi fatti i valori di bilancio devono riflettere l'effetto che tali eventi comportano sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico.

Alcuni esempi relativi a questi fatti successivi riguardano:

- la definizione dopo la chiusura dell'esercizio di una causa legale in essere alla data di bilancio per un importo diverso da quello prevedibile a tale data;
- i fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio da cui emerga che talune attività già alla data di bilancio avevano subito riduzioni durevoli di valore o riduzioni del valore di mercato rispetto al costo (a seconda delle fattispecie) ovvero evidenzino situazioni, esistenti alla data di bilancio, che incidano sulle valutazioni di bilancio; per esempio:
 - il deterioramento della situazione finanziaria di un debitore, confermata dal fallimento dello stesso dopo la data di chiusura, normalmente indica che la situazione di perdita del credito esisteva già alla data di bilancio; pertanto è necessario operare una adeguata svalutazione;
 - la vendita di prodotti giacenti a magazzino a fine anno a prezzi inferiori rispetto al costo fornisce l'indicazione di un minor valore di realizzo alla data di bilancio;
- la definizione dopo la chiusura dell'esercizio di un maggior prezzo di acquisto di un'attività acquisita o di un minor prezzo di vendita di un'attività ceduta prima della fine dell'esercizio;
- la determinazione dopo la chiusura dell'esercizio di un premio da corrispondere a dipendenti quale emolumento per le prestazioni relative all'esercizio chiuso.
- la scoperta di un errore o di una frode.

E.III.b. Fatti successivi alla data di bilancio che non devono essere recepiti nel bilancio

Non richiedono variazioni nei valori di bilancio, a titolo di esempio, i seguenti fatti:

- la diminuzione nel valore di mercato di taluni titoli nel periodo successivo rispetto alla chiusura dell'esercizio, in quanto tale riduzione riflette condizioni di mercato intervenute dopo la chiusura dell'esercizio;
- la distruzione di impianti di produzione causata da calamità;
- la perdita derivante dalla variazione delle parità di cambio con valute estere

E.III.c. Continuità aziendale

Alcuni fatti successivi alla data di chiusura del bilancio possono far venire meno, totalmente o parzialmente, il presupposto della continuità aziendale. Gli amministratori, ad esempio, possono motivatamente manifestare l'intendimento di proporre la liquidazione della società o di cessare l'attività operativa.

Oppure le condizioni gestionali della società stessa, quali un peggioramento nel risultato di gestione e nella posizione finanziaria dopo la chiusura dell'esercizio, possono far sorgere la necessità di considerare se, nella redazione del bilancio d'esercizio, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale.

Se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti della mancanza di continuità aziendale.

E.IV. Informazioni in nota integrativa

I fatti successivi alla data di bilancio che, pur non richiedendo variazioni nei valori dello stesso, influenzano la situazione esistente alla chiusura dell'esercizio (e rappresentata in bilancio) e sono di importanza tale che la loro mancata comunicazione comprometterebbe la possibilità dei destinatari dell'informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate, devono essere illustrati nella nota integrativa. L'indicazione dovrebbe riguardare la natura e la descrizione del fatto intervenuto, nonché, per quelli di maggiore significatività e rilevanza, la stima dell'effetto sulla situazione patrimoniale/finanziaria dell'impresa, oppure la dichiarazione che l'effetto non risulta determinabile.

Alcuni esempi relativi a questi fatti possono essere:

- operazioni di natura straordinaria (fusioni, scissioni, conferimenti, ecc.) deliberate dopo la chiusura dell'esercizio;
- annuncio di un piano di dismissioni di importanti attività;
- acquisti o cessioni di un'azienda significativa;
- distruzioni di impianti, macchinari, merci in seguito ad incendi, inondazioni o altre calamità naturali;
- annuncio o avvio di piani di ristrutturazione;
- emissione di un prestito obbligazionario;
 - aumento di capitale;
 - assunzione di rilevanti impegni contrattuali;
- significativi contenziosi (contrattuali, legali, fiscali) sorti dopo la chiusura dell'esercizio;

- fluttuazioni anomale significative dei valori di mercato delle attività di bilancio (per esempio titoli) o nei tassi di cambio con le valute straniere verso le quali l'impresa è maggiormente esposta senza coperture;
- richieste di ammissione alla quotazione nelle borse valori.

Tali fatti vengono frequentemente illustrati nella relazione sulla gestione quali “fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio” (art. 2428 punto 5 codice civile). In tale caso, per completezza dell'informativa di bilancio, è necessario farne menzione anche nella nota integrativa. Ciò può avvenire anche mediante un richiamo alla illustrazione fatta dagli amministratori nella relazione sulla gestione.

CONFRONTO CON I PRINCIPI ENUNCIATI DALLO IASC

I principi contabili statuiti nel presente documento sono trattati dallo IASC principalmente nell'International Accounting Standards n.8 (IAS 8), *Net profit or loss for the period, fundamental errors and changes in accounting policies*, e nel principio contabile n. 10, *Events after the balance sheet date*.

Il presente documento differisce dai principi contabili internazionali negli aspetti principali di seguito esposti.

Cambiamento di principi contabili

Lo IAS 8 prevede due metodi per la contabilizzazione degli effetti di un cambiamento di principio contabile.

Il primo metodo, detto di riferimento (*benchmark*), prevede che gli effetti siano imputati a rettifica del saldo di apertura del patrimonio netto, che viene ad essere rideterminato come se il nuovo principio fosse sempre stato applicato in tutti i bilanci precedenti; tutti i dati comparativi del precedente bilancio influenzati dal cambiamento di principio contabile devono essere opportunamente modificati

Il secondo metodo, consentito (*allowed*), prevede che gli effetti siano fatti affluire al conto economico dell'esercizio in cui avviene il cambiamento di principio contabile.

Il presente documento, per le motivazioni esposte nel paragrafo A.III.b., non ritiene perseguibile il metodo *benchmark* raccomandato dallo IAS 8.

Inoltre, nel presente documento l'applicazione prospettica di un cambiamento di principio contabile, oltre ad essere prevista nelle circostanze contemplate dallo IAS, è consentita anche nel caso in cui il nuovo principio contabile preveda l'imputazione al conto economico di costi che precedentemente venivano capitalizzati.

Infine, nel caso un'impresa adotti il metodo *allowed*, lo IAS 8 impone sempre (salvo casi di effettiva impossibilità) di presentare un bilancio pro-forma che ricostruisca la situazione patrimoniale ed economica come se l'impresa avesse adottato il metodo *benchmark*. Il presente documento si limita ad incoraggiare la predisposizione di tale informativa pro-forma, che è obbligatoria per le sole imprese quotate in forza della comunicazione Consob n. 99059009 del 30.7.99.

Correzione di errori determinanti

Anche per questa fattispecie lo IAS 8 prevede le due metodologie contabili sopra descritte per la contabilizzazione degli effetti della correzione di un errore determinante: imputazione al patrimonio netto iniziale (*benchmark*) oppure imputazione al conto economico dell'esercizio di correzione (*allowed treatment*).

Il presente documento, invece, prevede che la contabilizzazione degli effetti di ogni errore contabile, inclusi quelli determinanti, sia effettuata solo mediante imputazione al conto economico dell'esercizio di correzione. Inoltre non è richiesto alcun bilancio pro-forma, a

differenza di quanto previsto dallo IAS 8 (salvo casi di effettiva impossibilità).

Eventi ed operazioni straordinarie

I principi contabili internazionali (IAS 8 ed altri *Statements* che di volta in volta trattano la contabilizzazione a conto economico di specifiche operazioni o valutazioni di bilancio) prevedono che solo fattispecie assai rare possano dar luogo ad effetti economici classificabili come proventi o oneri straordinari (*extraordinary items*, in contrapposizione a *profit and loss from ordinary activities*).

Gli effetti di cambiamenti di principi contabili o di correzione di errori determinanti, che il presente documento richiede siano classificati come proventi o oneri straordinari, sarebbero inclusi nella determinazione del *profit and loss from ordinary activities* secondo gli IAS.

Il Documento interpretativo 1 – Classificazione nel conto economico dei costi e ricavi secondo corretti principi contabili – elenca nella sezione E varie categorie di costi e ricavi straordinari. Secondo i principi IAS, nessuno dei costi e ricavi lì elencati sarebbe da classificarsi fra gli *extraordinary items* (salvo le perdite derivanti da disastri naturali).